

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALCAVI e GUIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1991

Modifiche agli articoli 514 e 538 del codice di procedura civile, in materia di processo esecutivo

ONOREVOLI SENATORI. - È quanto mai urgente procedere ad un'opera di revisione di alcune norme del processo esecutivo per orientarlo ad un utile realizzo dei beni senza una distruzione ingiustificata di valori, alla quale quotidianamente assistiamo.

In questa ottica si propongono qui alcune modifiche alle norme in vigore, che sono suggerite dall'esperienza e che mirano a realizzare il fine proprio del processo esecutivo nei limiti in cui ciò appare necessario, evitando una penalizzante dispersione di beni che non serve ad alcuno.

Le modifiche proposte riguardano gli articoli 514, numeri 2) e 4), e 538, secondo comma, del codice di procedura civile.

Con la prima modifica si propone di estendere la impignorabilità dei beni descritti nell'analitico elenco di cui al numero 2) dell'articolo 514 del codice di procedura civile (quali i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti e le relative sedie, i guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina, la lavatrice, eccetera) in genere a tutti i mobili che costituiscono l'arredo dell'abitazione del debitore e che non hanno un valore di rilievo, così assoggettando a pignoramento quelli di antiquariato ed altri.

La proposta è nella medesima logica che venne a suo tempo espressa nella relazione a quella che poi divenne la legge 8 maggio 1971, n. 302 (atto Camera n. 942 della V

legislatura), laddove, escludendo la pignorabilità degli elettrodomestici, si affermava che occorre avere rispetto dei vincoli familiari dell'esecutato, mentre «è notorio che in pratica dall'esecuzione mobiliare cadente sugli arredamenti domestici il creditore poco o nulla realizza, dopo la deduzione delle spese giudiziarie e a seguito di vendite che non danno il miglior realizzo per le interferenze ben note di speculatori».

Il convegno svoltosi a Viareggio il 20 e 21 ottobre 1984, e promosso dagli istituti per le vendite giudiziarie, ha stimato il realizzo degli incanti degli arredamenti domestici in misura inferiore al 10 per cento del loro valore complessivo.

Ciò rappresenta una grossa distruzione di quelle ricchezze del povero che sono date dagli arredi di scarso pregio del domicilio del debitore, e che non soddisfano un apprezzabile interesse del creditore.

I creditori traggono qui i loro ricavi non tanto dalla vendita, quanto dal pagamento coatto per la paura di perdere i mobili per il loro valore affettivo, più che venale.

L'estensione dell'impignorabilità a questo tipo di mobili porrebbe fine ad esecuzioni caratterizzate da rinvii senza fine e dallo spreco di attività giudiziaria, nonché dalla farsa di vendite simulate e coeve affittanze o comodati di mobili, con la moltiplicazione delle liti per le rivendiche.

La soluzione mira ad evitare che alla dichiarazione di impignorabilità si pervenga attraverso innumerevoli opposizioni all'esecuzione, con rilevante spreco di attività processuale, di cui non vi è alcun bisogno, in un momento di crisi della giustizia come questo.

Anche altre legislazioni dichiarano impignorabili quei mobili da cui possono presumersi ricavi che non giustificano il loro realizzo (così, ad esempio, l'articolo 92, n. 1, della legge federale svizzera sulla esecuzione e sul fallimento).

Non si deve concludere, d'altra parte, che ciò comporti sacrifici insopportabili per i creditori, dato che essi si rivarranno sulla parte pignorabile dei crediti salariali, ai quali del resto guarda chi fa credito, di regola, come ad esempio il minutante.

La seconda proposta estende la impignorabilità dagli strumenti ed oggetti «indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere», di cui all'articolo 514, numero 4), del codice di procedura civile, a quelli la cui pignorabilità possa «compromettere gravemente lo esercizio della professione suddetta».

È quanto venne a suo tempo proposto all'articolo 2, punto 18, lettera b), del disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione di un nuovo codice di procedura civile, elaborato dalla Commissione istituita con decreto ministeriale del 6 dicembre 1978 e presieduta dal professor Liebman.

Si propone altresì di modificare l'articolo 538, secondo comma, del codice di procedura civile, che prevede che dopo che il primo incanto sia andato deserto, se nessuno chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535, secondo comma, «il pretore ordina un nuovo incanto, nel quale è ammessa qualsiasi offerta».

La norma in vigore è agli antipodi dell'obiettivo di evitare distruzioni di ricchezza.

Negli anni '70 fu sollevata questione di incostituzionalità di questa norma, ed anche se essa venne disaccolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 12 luglio 1972, il dubbio non era certo peregrino, perchè la norma contrasta con il modo di sentire e le istanze sociali del tempo d'oggi.

La vendita all'asta a qualsiasi prezzo, al secondo incanto, ha sollevato giustamente un mare di critiche al convegno di Viareggio di cui sopra si è parlato.

Tale vendita a qualsiasi offerta è infatti un anacronismo storico e contraddice al pubblico interesse per un commercio ordinato e non rovinoso.

Si propone perciò che il giudice dell'esecuzione abbia a stabilire, nella sua discrezione, quale sia il ribasso a cui abbiano a tenersi gli incanti successivi alla diserzione del primo, a differenza del testo in vigore in cui «è ammessa qualsiasi offerta».

Si propone altresì di ammettere il creditore a chiedere l'assegnazione del bene pignorato anche dopo che siano andati

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deserti gli incanti successivi al primo ad una offerta la cui congruità e opportunità viene riservata al giudice dell'esecuzione.

In tal modo la domanda di assegnazione, dopo la diserzione del primo incanto, è svincolata dal limite di cui agli articoli 506 e 538, secondo comma, del codice di procedura civile.

Dall'altro lato tale opportunità offre una possibilità di soddisfacimento dei creditori in modo equo, in più di quella attualmente prevista.

Trattasi dell'assegnazione denominata espropriativa già prevista all'articolo 2, punto 18, lettera *h*), del citato progetto Liebman.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 514 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 514. - (*Cose mobili assolutamente impignorabili*). - Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i mobili che arredano il domicilio del debitore ad esclusione di quelli di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili ed i combustibili necessari per due mesi al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi;

4) gli strumenti, gli oggetti ed i libri che servono all'esercizio della professione, dell'arte e del mestiere del debitore;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione».

Art. 2.

1. L'articolo 538 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 538. - (*Nuovo incanto*) - Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti.

Se delle cose invendute nessuno chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535, secondo comma, il pretore ordina, su domanda del creditore, nuovi incanti stabilendo i prezzi ai quali devono tenersi.

Dopo che sia andato deserto il nuovo incanto, il pretore può assegnare il bene pignorato al creditore al prezzo da lui offerto anche se sia inferiore a quello di cui all'articolo 535, secondo comma».